

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 13 del Regolamento (CEE) n. 866/90 ⁽¹⁾ del Consiglio del 19 marzo 1990 debba essere interpretato nel senso che il finanziamento va escluso nei casi in cui sia posta in essere la commercializzazione e/o trasformazione (anche) di prodotti non provenienti dall'area comunitaria, nonostante il rispetto del programma specifico in relazione al quale è stato ottenuto il finanziamento, con la commercializzazione e/o trasformazione di prodotti provenienti dall'area comunitaria nella misura programmata.

⁽¹⁾ GU L 91, p. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Siegen (Germania) il 3 gennaio 2007 — Procedimento penale a carico di Frank Weber

(Causa C-1/07)

(2007/C 42/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Siegen

Imputato e appellante nella causa principale

Frank Weber

Questione pregiudiziale

Se l'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439/CEE ⁽¹⁾, in combinato disposto con l'art. 8, n. 2 e n. 4, sia da interpretare nel senso che ad uno Stato membro è vietato non riconoscere il permesso di circolare all'interno del suo territorio in base ad una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro e non riconoscere quindi la validità di quest'ultima ovvero negarla, perché al suo titolare nel primo Stato membro menzionato veniva revocata la patente, dopo il rilascio nei suoi confronti di una cosiddetta «seconda» patente di guida dell'Unione europea in un altro Stato membro, qualora la revoca della patente si basi su un fatto o su un comportamento illegittimo verificatosi nel periodo antecedente al rilascio della patente di guida da parte dell'altro Stato membro.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1).

Ricorso presentato l'11 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-4/07)

(2007/C 42/37)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE ⁽¹⁾, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea e, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 6 dicembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 321, pag. 26.

Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-5/07)

(2007/C 42/38)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese